



DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (di seguito il “**Documento**”), rivolto ai clienti e potenziali clienti (di seguito, i “**Clienti**” o la “Clientela”) di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**Mediobanca**”) è redatto ai sensi: i) del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari); ii) del Regolamento Delegato UE 565/2017 (attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e della relativa normativa nazionale di attuazione; iii) dell'art. 120 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. il “CAP”).

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori da questa offerti, nonché – tra l'altro – sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Copia aggiornata del Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Banca (www.mediobanca.com) e presso i locali della Banca aperti al pubblico.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SULLE COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE
- B. INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI
- C. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
- D. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- E. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA/APPROPRIATEZZA
- F. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI, SUI PRODOTTI FINANZIARI ED ASSICURATIVI, SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO E SUI RISCHI CONNESSI
- G. INFORMAZIONI SU COSTI, ONERI E INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
- H. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE
- I. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI



A. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SULLE COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE

A.1 DATI SOCIETARI

Mediobanca, con sede in Milano, Piazzetta E. Cuccia, 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) Partita IVA10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'albo dei gruppi n.10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

A.2 COMUNICAZIONI TRA BANCA E CLIENTE

Il Cliente può comunicare con la Banca in lingua italiana o inglese e la Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana o inglese, secondo la modalità prescelta dal Cliente. Le modalità di comunicazione tra la Banca e i Clienti, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, sono disciplinate nei relativi contratti cui si fa esplicito rimando.

Le comunicazioni della Banca al Cliente sono inviate in forma scritta mediante corrispondenza postale all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto dell'apertura dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione, oppure via e-mail per i servizi per i quali la Banca rende disponibile questa modalità di comunicazione e ne abbia concordato l'utilizzo con il Cliente. I Clienti che aderiscono al servizio di internet banking consultano le comunicazioni accedendo all'area riservata del sito della Banca.

In conformità alla normativa applicabile, Mediobanca può fornire comunicazioni e informazioni al Cliente in relazione ai propri servizi di investimento prestati tramite il proprio sito al seguente indirizzo www.mediobanca.com.

Con riferimento alle modalità di trasmissione alla Banca delle disposizioni relative ai servizi di investimento, secondo quanto previsto dai singoli contratti, il Cliente può avvalersi dei seguenti canali di comunicazione:

- ◆ ordine telefonico, previa procedura di riconoscimento effettuata dal gestore della relazione (ove applicabile). La comunicazione telefonica in cui il Cliente impartisce disposizioni alla Banca è sottoposta a registrazione su supporto magnetico, circostanza di cui il Cliente è opportunamente informato;
- ◆ ordine impartito via connessione FIX oppure via chat Bloomberg;
- ◆ ordine impartito tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica concordato, purchè previsto da accordo scritto e proveniente dall'indirizzo e-mail comunicato dal Cliente in sede di apertura del rapporto o con successiva comunicazione effettuata in conformità al contratto;
- ◆ ordine cartaceo su modulistica predisposta e fornita dalla Banca stessa, impartito presso i locali della Banca ovvero tramite consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'apposito Albo tenuto ai sensi delle disposizioni Consob;
- ◆ ordine impartito tramite fax, da indirizzarsi ove applicabile al recapito del gestore della relazione/della filiale presso cui è domiciliata la relazione contrattuale a cui lo stesso si riferisce.

La Banca con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:



- ◆ all'atto della ricezione di un ordine, rilascia al Cliente, ove richiesto dalla normativa e secondo quanto concordato contrattualmente, un'attestazione contenente, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, eventuali avvertenze della Banca in materia di conflitto di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e un'informativa in merito ai costi e oneri e all'eventuale ricezione di incentivi. Nel caso di ordini telefonici i suddetti elementi devono risultare dalla registrazione della telefonata;
- ◆ quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, la Banca rende disponibile al Cliente un avviso di conferma scritto contenente gli elementi identificativi dell'operazione eseguita. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata al Cliente al dettaglio da un soggetto terzo, la Banca è esonerata dall'invio della propria conferma. Nel caso di ordini per un Cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca potrà fornire al Cliente al dettaglio, ove non vi provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, con cadenza semestrale l'informativa prevista dalla normativa. Nel caso di disposizioni relative a prodotti assicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti;
- ◆ ove richiesto dalla normativa e ove esistente un rapporto continuativo con il Cliente, con periodicità annuale, invia al Cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché la presenza di eventuali incentivi monetari ricevuti da terzi.
- ◆ non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo, comunica al Cliente al dettaglio che detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%;
- ◆ invia al Cliente periodicamente un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto (cd. estratto conto titoli);
- ◆ invia al Cliente della Divisione Private Banking, con frequenza almeno semestrale, una rendicontazione contenente la valutazione periodica di adeguatezza dei suoi investimenti.

Con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti:

- ◆ per ogni consulenza prestata rilascia copia della modulistica nella quale sono identificati gli strumenti o i prodotti finanziari oggetto di consulenza, il tipo di operazione e l'esito della valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca (oltre ad eventuali avvertenze in merito ai conflitti di interesse, ai costi e oneri e agli incentivi riferibili all'operazione);
- ◆ ai Clienti della Divisione Private Banking invia periodicamente una rendicontazione contenente l'elenco degli strumenti finanziari acquistati in divergenza rispetto alle raccomandazioni della Banca, nonché una rendicontazione contenente la valutazione periodica di adeguatezza dei suoi investimenti;



- ◆ con periodicità annuale, invia al Cliente con cui ha un rapporto continuativo, in forma personalizzata, la rendicontazione dei costi del Servizio di Consulenza e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli:

- ◆ invia al Cliente, con la periodicità contrattualmente concordata e comunque almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto (cd. estratto conto titoli);
- ◆ invia con periodicità trimestrale un rendiconto contenente le informazioni previste dalla normativa vigente. Qualora la Banca sia autorizzata alla gestione di un portafoglio che ricorre alla leva finanziaria, la rendicontazione avverrà con cadenza mensile. Qualora il Cliente richieda di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione avrà cadenza annuale, salve le deroghe previste dal contratto. Tale rendiconto è comprensivo: 1) del rendiconto sugli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente detenuti dalla Banca; 2) del rendiconto in forma personalizzata dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei servizi di gestione e di deposito, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento;
- ◆ informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, del valore del portafoglio rilevato alla data della precedente rendicontazione. L'informativa è fornita non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

La documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà approvata trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto, per iscritto, un reclamo secondo le modalità previste al paragrafo A.3.

A.3 RECLAMI

Reclami sui prodotti finanziari

Qualora il Cliente voglia presentare un reclamo riguardante un prodotto ovvero la condotta della Banca, l'investitore potrà presentare tale reclamo utilizzando una delle seguenti modalità: (i) lettera raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo: Piazzetta Enrico Cuccia, 1 – 20121 Milano; (ii) posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@mediobanca.com; (iii) posta elettronica certificata all'indirizzo: mediobanca@pec.mediobanca.it.

Mediobanca deve rispondere entro 60 giorni ai reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, Mediobanca deve comunicarlo in forma scritta al cliente precisando i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere alla risoluzione del problema segnalato. In caso contrario, qualora Mediobanca ritenesse il reclamo infondato, dovrà esporre le ragioni del mancato accoglimento. Il Cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, "ACF") o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ulteriori informazioni si veda la sezione "Reclami" presente sul sito www.mediobanca.com.



Reclami sui prodotti di investimento assicurativi

Qualora il Cliente voglia presentare un reclamo che riguardi l'attività di distribuzione del prodotto assicurativo svolta da Mediobanca, dovrà seguire la procedura illustrata nel paragrafo precedente (cfr. "Reclami sui prodotti finanziari").

Qualora invece il Cliente voglia presentare un reclamo per questioni attinenti al prodotto assicurativo, dovrà inviare la richiesta per iscritto all'ufficio reclami della Compagnia presso l'indirizzo indicato nei relativi moduli consegnati in fase di sottoscrizione.

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni. Il Cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell'esito del reclamo, avrà facoltà di rivolgersi altresì all'Ufficio dell'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, in via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo effettuato presso la Compagnia.

B. INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, di seguito "TUF"), oltre ai relativi servizi accessori. Mediobanca è, inoltre, iscritta dal 24 Luglio 2017 alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi con il n. D000579754.

La Banca presta, in particolare, i servizi di:

- ◆ **ricezione e trasmissione di ordini:** servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per l'esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- ◆ **esecuzione di ordini per conto dei clienti:** si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti;
- ◆ **negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari:** attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta con la Clientela. Rientra nella negoziazione per conto proprio anche l'operatività in strumenti finanziari derivati over the counter (OTC);
- ◆ **collocamento e distribuzione:** la Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, propri o di terzi, anche tramite la rete delle proprie Filiali e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La Banca, inoltre, distribuisce anche prodotti assicurativi finanziari sulla base di convenzioni stipulate con imprese di assicurazione;
- ◆ **consulenza in materia di investimenti non indipendente¹:** servizio prestato dalla Banca su base non indipendente, attraverso il quale la Banca stessa fornisce raccomandazioni personalizzate con riferimento ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari o prodotti finanziari assicurativi. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti funzionalmente agli altri servizi di investimento offerti;

1) La consulenza in materia di investimenti si qualifica come "non indipendente" quando a fronte della prestazione di tale servizio di investimento la Banca, inter alia, accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio. Con riferimento al servizio di consulenza offerto a taluni Clienti della Divisione Corporate & Investment Banking che precede la negoziazione di operazioni in derivati OTC, la consulenza si qualifica come "non indipendente" in quanto ha ad oggetto esclusivamente i derivati OTC strutturati o concepiti dalla Banca e non anche quelli concepiti da altri intermediari.



- ◆ **gestione di portafogli:** il servizio consiste nella gestione su base discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Con il conferimento del mandato di gestione di portafogli da parte della Clientela, la Banca si impegna, verso un corrispettivo, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, il patrimonio del Cliente sulla base del mandato di gestione conferito dal Cliente e in coerenza con la linea di gestione dallo stesso prescelta. Con riferimento alle diverse linee di gestione, la Banca ha delegato a Mediobanca SGR S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Bossi n. 1, appartenente al Gruppo Mediobanca, le attività afferenti la gestione del patrimonio conferito dalla propria Clientela, nonché quelle amministrative connesse;
- ◆ **collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;**
- ◆ **assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.**

Per maggiori dettagli in merito alle norme e alle condizioni regolanti i citati servizi di investimento si rimanda ai relativi moduli contrattuali disponibili presso la Banca su richiesta del Cliente.

C. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

C.1 MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Le somme di denaro detenute della Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto del Cliente sono immessi in depositi aperti presso la Banca e costituiscono patrimonio distinto, a tutti gli effetti, da quello della Banca e da quello degli altri Clienti della stessa. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in apposite casseforti con accesso limitato al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari, sia cartacei che dematerializzati, presso organismi di deposito accentrato o altri enti abilitati ai sensi della normativa vigente.

Qualora i titoli oggetto di deposito presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – fermo restando la responsabilità del Cliente in merito alla regolarità formale degli stessi – la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Inoltre, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca trattiene presso di sé la liquidità del Cliente in appositi conti di gestione e deposita gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun portafoglio nel *conto omnibus* acceso presso il depositario, ovvero un



conto in cui confluiscono strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti. Si sottolinea che la Banca rimane, comunque, responsabile nei confronti del Cliente relativamente alle somme di denaro del Cliente e agli strumenti finanziari depositati e sub-depositati secondo quanto previsto dai relativi contratti applicabili. A tal fine la Banca:

- ◆ monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, verificando l'efficienza e l'affidabilità del servizio dagli stessi prestatato;
- ◆ ha adottato procedure idonee a ricostruire in qualsiasi momento la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente;
- ◆ riconcilia regolarmente la posizione del Cliente con le evidenze prodotte dai depositari ed, eventualmente, dai sub-depositari.

C.2 INFORMAZIONI SU GARANZIE E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

DIRITTI DI GARANZIA

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi sui crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i crediti stessi.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo concesse o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito della Banca medesima, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, verso la stessa persona.

COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito e/o inerenti al Mandato di Gestione Patrimoniale, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno. La Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di garanzia sopra descritti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza soltanto di alcuni dei cointestatari.

C.3 SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI



La Banca è tenuta ad aderire a un sistema di garanzia dei depositi istituiti e riconosciuti in Italia, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Tale principio è stato confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, con il quale è stata recepita la nuova direttiva 2014/49/UE. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è un consorzio di diritto privato tra banche, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche. Scopo del FITD è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del FITD. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 euro.

La **Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia** istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. Per informazioni sulla copertura è possibile consultare il sito: www.fondonazionaledigaranzia.it.

D. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie, a ciascuna delle quali è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare:

◆ Clienti al dettaglio

sono tutti i Clienti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *Best execution*).

◆ Clienti professionali

sono soggetti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Conseguentemente per tali Clienti la normativa prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa in relazione alla prestazione di taluni servizi.

La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerarsi clienti professionali (cd. **professionali di diritto**) distinguendo tra Clienti professionali pubblici e Clienti professionali privati: si tratta, per quanto riguarda i primi, del Governo della Repubblica Italiana e della Banca d'Italia, e, per quanto riguarda i secondi, di soggetti come ad esempio, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni² e gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Vi sono poi soggetti che, pur non appartenendo alle suddette

2) Si tratta di imprese che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: 20.000.000 Eur; b) fatturato netto: 40.000.000 Eur; c) fondi propri: 2.000.000 Eur.



categorie, sono in possesso di determinati requisiti tali da poter richiedere di essere trattati come professionali (cd. **professionali su richiesta**).

◆ **Controparti qualificate**

sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmisione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

◆ **Modifica della classificazione**

La Banca comunica al Cliente la classificazione che gli è stata attribuita all'atto dell'apertura della sua relazione, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.

La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della Banca (**solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione**) sia su richiesta del Cliente il quale potrà richiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (ad es. da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) ovvero ad una categoria meno tutelata (ad es. da Cliente al dettaglio a Cliente professionale). In tal caso la Banca procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà o meno di accettare la sua richiesta, dando comunicazione allo stesso dell'esito della valutazione effettuata e fornendo esplicita indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrebbe perdere. Spetta al Cliente professionale informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

Si precisa che i clienti della Divisione Private Banking della Banca vengono tutti classificati automaticamente nella categoria "clienti al dettaglio" con la sola esclusione dei clienti per i quali la normativa MIFID prevede una classificazione nella categoria delle "controparti qualificate". La classificazione iniziale di "cliente al dettaglio" non preclude al Cliente la possibilità di chiedere di passare alla categoria meno tutelata (Cliente professionale di diritto ovvero su richiesta).

La Banca procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta, dando comunicazione al Cliente dell'esito della valutazione effettuata.

Fatto salvo quanto sopra, la Divisione Private Banking, nella prestazione dei servizi di investimento offerti, effettua anche a favore del Cliente professionale e nel suo miglior interesse, la valutazione di adeguatezza avuto riguardo alla profilatura assegnata al Cliente alla luce delle informazioni dallo stesso rese nel documento "Modulo per la raccolta di informazione per la profilazione della Clientela", redatto ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

E. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA/APPROPRIATEZZA

Per tutti i clienti della Divisione Private Banking, al fine di **acquisire una migliore conoscenza delle caratteristiche del Cliente**, dei suoi bisogni, della sua tolleranza al rischio e della sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e al fine di **agire nel miglior interesse dello**



stesso, la Banca richiede al Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento, la compilazione di un questionario per la raccolta delle informazioni riguardanti:

- ◆ la situazione finanziaria e patrimoniale;
- ◆ gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio;
- ◆ la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti.

Stante la finalità delle informazioni raccolte e in considerazione del fatto che la Banca, nella prestazione di servizi di investimento, fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente, è necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del questionario affinché lo stesso venga compilato in modo consapevole e completo scegliendo, tra le risposte predefinite, quella che maggiormente rappresenta la propria situazione.

Le informazioni fornite dal Cliente costituiscono elemento essenziale per una corretta profilatura dello stesso e, di conseguenza per una corretta valutazione di adeguatezza del servizio prestato. È quindi dovere del Cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate, nonché informare tempestivamente la Banca di eventuali variazioni rilevanti. In assenza totale o parziale di tali informazioni, la Banca si astiene dal prestare il servizio.

È comunque previsto che, in assenza di aggiornamenti del proprio profilo, il questionario abbia una validità massima di 24 mesi. Nel caso in cui non vengano aggiornate le informazioni necessarie per la valutazione dell'adeguatezza, la Banca sarà impossibilitata a determinare se lo strumento e/o il servizio richiesti siano ancora adeguati per il Cliente. A seguito di tale impossibilità la Banca, previa comunicazione al Cliente in qualsiasi formato, si asterrà dall' eseguire le relative operazioni di acquisto/sottoscrizione.

Sulla base della profilatura attribuita al Cliente, che si articola in profilo di rischio, obiettivo temporale ed esperienza e conoscenza, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito nonché del rischio dell'investimento, la Banca valuta, in un'ottica di portafoglio complessivo come definito nei relativi contratti cui si fa esplicito rimando, l'adeguatezza dello strumento/servizio proposto e **si astiene dal consigliare/raccomandare operazioni che risultino non adeguate.**

La valutazione dell'adeguatezza costituisce un presidio a tutela dell'investitore e mira pertanto a verificare che l'operazione/il servizio proposto consentano di soddisfare i seguenti criteri:

- ◆ corrispondenza agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- ◆ natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- ◆ natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafoglio;
- ◆ coerenza con l'orizzonte temporale dichiarato dal Cliente;
- ◆ rispetto delle soglie massime di concentrazione su un emittente determinate in base al profilo di rischio del Cliente;
- ◆ rispetto delle soglie massime di detenibilità di prodotti finanziari complessi nell'ambito del portafoglio del Cliente.



Il rischio dell'investimento è rappresentato dalla possibilità che il valore del prodotto o dello strumento finanziario acquistato possa mutare nel tempo. **Il concetto di rischio è strettamente legato a quello di rendimento: a maggiori livelli di rischio possono corrispondere maggiori prospettive di rendimento ma anche maggiori livelli di perdita.** La propensione al rischio rappresenta il livello di tolleranza individuale alla possibilità che il valore del proprio investimento possa oscillare, più o meno sensibilmente, nel corso del tempo.

Ai fini della valutazione di adeguatezza la Banca classifica ogni strumento finanziario, sulla base di criteri internamente condivisi.

Sulla base del livello di conoscenza ed esperienza del Cliente, la Banca valuta l'appropriatezza dello strumento finanziario o dell'operazione.

Nell'ambito della Divisione Corporate & Investment Banking, la Banca presta il servizio di consulenza, in abbinamento al servizio di negoziazione di derivati OTC, nei confronti dei clienti che sono professionali su richiesta oppure professionali di diritto, classificati come imprese di grandi dimensioni, entro certi predeterminati requisiti dimensionali. La Banca non negozia derivati OTC con Clienti al dettaglio.

Per la prestazione del servizio di consulenza in abbinamento al servizio di negoziazione di derivati OTC la Banca utilizza un questionario avente validità di 24 mesi per raccogliere dai Clienti informazioni sulle relative conoscenze ed esperienze, obiettivi di investimento, propensione al rischio e situazione finanziaria (che considererà presunta per i soli clienti professionali di diritto) e, sulla base delle informazioni raccolte, valuta eventuali blocchi/limiti all'operatività dei Clienti nella negoziazione di derivati OTC.

F. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI, SUI PRODOTTI FINANZIARI ED ASSICURATIVI SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO E SUI RISCHI CONNESSI

F.1 TIPOLOGIE DI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI

La Banca mette a disposizione della propria Clientela, a seconda del servizio di investimento prestato; le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

- Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale;
- Titoli di debito;
- Quote o azioni di OICR (fondi di investimento e SICAV);
- Strumenti finanziari derivati;
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
- Strumenti/prodotti finanziari complessi;
- Servizio di gestione di portafogli.

AZIONI E ALTRI TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie di altri portatori di interesse saranno soddisfatte quelle degli azionisti. Le azioni si differenziano in base a: a) diritti che attribuiscono: amministrativi (quali il diritto di



voto, il diritto di impugnativa delle delibere assembleari, il diritto di recesso, il diritto di opzione) ed economico-patrimoniali (diritto di dividendo, diritto di rimborso); b) regime giuridico di circolazione: nominative o al portatore (la normativa dispone che la nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari ad eccezione delle azioni di risparmio che possono essere emesse al portatore).

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di variazione del prezzo ed il rischio emittente.

Tra gli altri strumenti rappresentativi di capitale rientrano quegli strumenti ibridi caratterizzati dalla capacità di combinare alcune delle caratteristiche delle emissioni obbligazionarie (pagamento di cedole predeterminate superiori rispetto a quelle delle obbligazioni 'senior') con quelle delle emissioni azionarie prive dei diritti amministrativi (diritto di voto). In caso di insolvenza dell'Emittente gli "altri strumenti rappresentativi del capitale" sono rimborsati con precedenza solo nei confronti degli azionisti.

TITOLI DI DEBITO

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestatato. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (**zero coupon**), in misura fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile, in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**). È quindi fondamentale, nell'acquisto di una obbligazione, considerare il livello di affidabilità e solvibilità dell'emittente. A seconda del soggetto emittente si può distinguere in:

- a) **titoli di stato**, sono strumenti finanziari emessi da governi nazionali, sia in euro sia in divisa diversa all'euro, che prevedono in via generale il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento di tipo cedolare oppure zero coupon. Il rischio di insolvenza di tali emittenti coincide con il rischio sovrano trattandosi di titoli di debito pubblico;
- b) **titoli sovranazionali**, sono strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali che non possono essere identificati con un unico Paese (quali Banca Mondiale, Banca Europea per gli Investimenti). Il rischio di insolvenza di tali emittenti è in genere contenuto;
- c) **obbligazioni societarie**, sono strumenti finanziari emessi da società di diritto privato (siano esse banche o società industriali) e si distinguono in:
 - ◆ **obbligazioni ordinarie (plain vanilla)**: sono obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo modalità prefissate, gli interessi e a scadenza il rimborso di un ammontare pari al valore nominale. Non presentano alcuna componente derivativa;
 - ◆ **obbligazioni strutturate**: sono obbligazioni che si differenziano dalle obbligazioni ordinarie in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione vengono indicizzati all'andamento dei prezzi di altre attività quali ad esempio azioni, titoli di stato, tassi di interesse, valute, merci, quote o azioni di OICR, indici o panieri o contratti derivati riferiti alle precedenti attività. In particolare, esse sono caratterizzate dall'inserimento di strumenti derivati in un titolo di debito, a tasso fisso o variabile. Hanno quindi una componente derivativa e sono strumenti più complessi caratterizzati da una maggiore rischiosità connessa all'aleatorietà del rendimento che necessita di un adeguato apprezzamento da parte dell'investitore;
 - ◆ **obbligazioni convertibili**: sono obbligazioni che possono essere convertite, a scelta dell'investitore e in periodi predeterminati, in azioni (cd. azioni di compendio) della



società che ha emesso le obbligazioni medesime o di una società terza. A seguito della conversione l'investitore si troverà in possesso di un titolo di capitale;

- ◆ **obbligazioni subordinate**, sono strumenti finanziari emessi generalmente da enti creditizi e imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale della competente Autorità per le quali il diritto di rimborso, in caso di insolvenza dell'emittente, è subordinato al rimborso delle altre obbligazioni non subordinate del medesimo emittente (si veda in proposito anche quanto indicato nella sezione E.1.1. con riferimento al cd. bail in).

I rischi associati a questa tipologia di strumenti sono il rischio di variazione dei tassi interesse, il rischio di mercato ed il rischio emittente. Per gli emittenti di dimensioni significative e per gli stati, il livello di affidabilità viene rappresentato principalmente dal rating, ossia da un giudizio espresso da agenzie specializzate ed indipendenti.

Nel caso di obbligazioni strutturate, oltre ai rischi sopra citati, vanno valutati attentamente il rischio di liquidità (in quanto tali strumenti potrebbero non essere negoziati su sedi di negoziazione) ed i rischi connessi alla componente derivativa contenuta.

Nel caso di obbligazioni convertibili, oltre ai rischi sopra citati, va considerato anche il rischio di prezzo relativo all'azione di compendio.

Nel caso di obbligazioni subordinate, oltre ai rischi sopra citati, andrà valutato anche il rischio associato al tipo di subordinazione.

QUOTE O AZIONI DI OICR (FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV)

I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KIID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.

FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR. Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.



Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di **tipo immobiliare**, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari, e quelli di **tipo mobiliare** che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- ◆ **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- ◆ **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite. I fondi di investimento immobiliare sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, sempre chiusi.

I fondi di investimento si distinguono, inoltre, in:

- ◆ **OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati**: fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
- ◆ **FIA (Fondi di investimento alternativi)**: si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d'Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:
 - ◆ essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischiosità, quali ad esempio quote di "hedge funds". I fondi immobiliari sono, per la natura degli investimenti che li caratterizza, classificabili come FIA;
 - ◆ presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/geografici);
 - ◆ operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
 - ◆ ricorrere in modo più significativo all'utilizzo della leva finanziaria;
 - ◆ essere riservati³ ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati.

Per tali motivi detti strumenti sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di Clientela.

Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.

L'investimento in fondi comuni e SICAV consente:

3) Con l'entrata in vigore del Decreto del MEF del 5 marzo 2015 n. 30 la partecipazione ai FIA italiani riservati è consentita, ove previsto dal Regolamento del Fondo, anche agli investitori non professionali che sottoscrivano ovvero acquistino quote o azioni del FIA per un importo non inferiore a 500.000 (cinquecentomila) euro.



- ◆ di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- ◆ una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF si distinguono in ETF fisici – che replicano il *benchmark* comprando con lo stesso peso i titoli che compongono il paniere dell'indice di riferimento – ed ETF sintetici – che, pur impegnandosi a replicare l'indice preso a riferimento, perseguono questo risultato utilizzando uno swap, ovvero un contratto derivato rilasciato da una controparte.

Gli ETF sono strumenti senza garanzia del capitale investito né di un rendimento predeterminato e come tali comportano il rischio finanziario proprio del mercato di riferimento (rischio specifico e rischio generico propri dei titoli che compongono il paniere di titoli sottostanti). Nel caso di ETF sintetici occorre inoltre valutare il rischio di controparte connesso alla particolare modalità di replica del *benchmark*.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente (il sottostante). La relazione, determinabile attraverso funzioni matematiche, che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, cd. *pay-off*.

I derivati si distinguono in: a) derivati negoziati su sedi di negoziazione: b) derivati che sono negoziati al di fuori di un mercato regolamentato *Over The Counter (OTC)*.

I rischi associati agli strumenti finanziari derivati sono principalmente quelli relativi agli strumenti sottostanti ovvero, potenzialmente, tutta la gamma dei rischi finanziari (si veda anche quanto riportato nella sezione F.2). Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascuno strumento derivato.

Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono:

- i) copertura di posizioni (*hedging*) per proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate nei prezzi di mercato, bilanciando le perdite/guadagni sulla posizione da coprire con i guadagni/perdite sul mercato dei derivati;
- ii) speculazione: strategie finalizzate a realizzare un profitto basato sull'evoluzione attesa del prezzo dell'attività sottostante;
- iii) arbitraggio: quando si sfrutta un momentaneo disallineamento fra andamento del prezzo del derivato e quello dei sottostanti (destinati a coincidere alla scadenza del contratto) vendendo lo strumento sopravvalutato ed acquistando quello sottovalutato.

CONTRATTI A TERMINE



Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo: a) attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; b) merci, come petrolio, oro, grano, ecc.. L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*). Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- ◆ per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più;
- ◆ per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- ◆ l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- ◆ il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.

Le principali tipologie di contratti a termine sono:

a) contratti forward

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere negoziati fuori da sedi di negoziazione. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*. Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*). Rientrano in tale tipologia di contratto i contratti a termine su valute.

b) contratti futures



Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati su sedi di negoziazione ed avere un'unica controparte la clearing house (in Italia, Cassa di Compensazione e Garanzia – CC&G). Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni – è anche detto *future price*. Il *future price* corrisponde al prezzo di consegna del sottostante ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice". Il sottostante può essere un'attività finanziaria, **financial futures**, ovvero una merce, **commodities futures**. Al momento in cui si compravende il contratto, le due parti devono versare alla CC&G i margini iniziali che verranno restituiti alla scadenza. Giornalmente, la CC&G calcola la differenza tra il valore del contratto del giorno e il valore del contratto del giorno precedente e chiede il versamento del margine di variazione alla parte che ha maturato la perdita. Tale meccanismo si ripeterà fino alla scadenza del contratto.

SWAPS

Nel contratto di *swaps* due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante accordi bilaterali tra le parti interessate (mercati over the counter – OTC). Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. È proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.

Alla scadenza del contratto l'estinzione degli obblighi finanziari contratti può avvenire mediante l'accredito/addebito di una somma pari al guadagno/perdita derivante dalla posizione scaduta (cd. **cash settlement**) ovvero con la consegna/ritiro fisico dell'attività sottostante (cd. **physical delivery**).

OPZIONI

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) in qualunque momento entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, oppure al raggiungimento della data prefissata, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere: a) un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; b) una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.; c) un evento di varia natura.

Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. L'esecuzione del contratto per alcune tipologie di opzioni può realizzarsi:

- ◆ con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- ◆ con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).



L'acquisto di una opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza valore. In tal caso la perdita massima per l'investitore è data dal premio pagato più le commissioni pagate all'intermediario. La vendita di una opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio più elevato in quanto le perdite che possono prodursi in capo al venditore, in caso di andamento sfavorevole del mercato, possono essere potenzialmente illimitate. Le opzioni possono essere negoziate sia su mercati regolamentati che fuori da essi (c.d. *Over The Counter (OTC)*).

CERTIFICATES

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati su sedi di negoziazione che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. Si distinguono, in base alla classificazione proposta dall'ACEPI⁴, in:

- ◆ **strumenti a capitale protetto/garantito:** sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo (sul ribasso) dell'attività sottostante proteggendo il capitale investito dagli eventuali ribassi (rialzi). Il livello di protezione è definito in fase di emissione del prodotto, in maniera tale da offrire una protezione totale del capitale investito (100%) oppure parziale (ad esempio 90%, 80% o inferiore). La soglia di protezione stabilisce quindi qual è l'importo minimo del capitale investito che si può recuperare o di converso, in caso di protezione parziale, la quota massima del capitale investito che si può perdere;
- ◆ **strumenti a capitale condizionatamente protetto:** Sono strumenti che consentono di puntare sul rialzo dell'attività sottostante e allo stesso tempo proteggono il capitale investito (ma solo se il sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie di certificati, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti. Si tratta quindi di prodotti d'investimento per i quali l'efficacia del meccanismo di protezione è subordinata al mancato raggiungimento da parte del sottostante di un determinato livello barriera. Tale barriera viene fissata all'emissione al di sotto del prezzo iniziale del sottostante, di norma del 30% o del 40%;
- ◆ **strumenti a capitale non protetto:** Questi prodotti consentono ai portatori di investire in un determinato sottostante esponendosi alla performance realizzata da quest'ultimo, sia al ribasso che al rialzo, in maniera proporzionale oppure più che proporzionale. I sottostanti di questi certificati sono solitamente indici, commodities, panieri, più in generale sottostanti non facilmente raggiungibili da un risparmiatore individuale con un investimento diretto;
- ◆ **strumenti a leva:** detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso. I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassistica (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.

WARRANT E COVERED WARRANT

I *warrant* sono strumenti finanziari scambiabili su sedi di negoziazione che conferiscono al detentore il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari (generalmente azioni).

4) ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) che raccoglie i principali emittenti di prodotti strutturati.



I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

I *covered warrant*, a differenza dei *warrant*, possono avere come sottostanti una qualsiasi attività per cui esiste un prezzo ufficiale come ad esempio obbligazioni, titoli di stato, altri strumenti finanziari, tassi, valute, materie prime e sono emessi da società diverse da quelle che emettono l'attività sottostante.

Inoltre, i *covered warrant* possono comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra il prezzo del sottostante e lo *strike price* (nel caso di *covered warrant call*) o della differenza, se positiva, tra lo *strike price* e il prezzo del sottostante (nel caso di *covered warrant put*).

EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC)

Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie fisiche (in questo caso sono definiti ETC *physically-backed*) o in contratti derivati su materie prime. Nel caso di ETC occorre quindi valutare il rischio di controparte. Il prezzo dell'ETC è legato, direttamente o indirettamente, all'andamento del sottostante.

STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI

In linea generale sono strumenti/prodotti complessi quelli caratterizzati da:

- ◆ elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
- ◆ limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
- ◆ illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, altri costi di smobilizzo, barriere all'uscita).

Con la Comunicazione n. 0097996/2014, la Consob ha elencato alcuni prodotti finanziari a complessità elevata (cd. *Grey List*). Nell'ambito di questi, inoltre, la Consob ha individuato prodotti a complessità molto elevata normalmente non adatti alla Clientela al dettaglio (cd. *Black List*).

Prodotti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla Clientela al dettaglio (cd. *Black List*)

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities)
- ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti qualificabili come Additional Tier I ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR))
- iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
- iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura



Prodotti finanziari a complessità molto elevata

- v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
- vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv
- vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano agli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
- viii. obbligazioni perpetue
- ix. OICR cd. alternative
- x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
- xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1
- xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 (ossia OICVM strutturati che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento o, OICVM con caratteristiche simili) nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. I prodotti finanziari assicurativi si distinguono in:

a) polizze *index linked*

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o un basket (paniere) di indici o titoli. Pertanto, l'investitore assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Generalmente le polizze *index linked* prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza pertanto sono soggette anche al rischio di emittente;

b) polizze *unit linked*

Le polizze *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR in cui vengono investiti i premi versati e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo;

c) polizze di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto attraverso il quale l'investitore affida una determinata somma di denaro all'impresa di assicurazione che, mediante una gestione separata, si impegna a restituirla ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto, svincolando la remunerazione da qualsiasi riferimento alla durata della vita del sottoscrittore o di altri. In sostanza il capitale investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti



effettuati dalla gestione separata, tenuto conto, ove presente, del minimo garantito. L'impresa di assicurazione può essere tenuta al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento di una rendita vitalizia.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minime prestate dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i medesimi rischi descritti per le polizze *unit linked* e le polizze *index linked*.

F.2 INFORMATIVA SUI RISCHI CONNESSI

La presente sezione fornisce ai Clienti e potenziali Clienti informazioni di base sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in: a) strumenti finanziari; b) strumenti finanziari derivati; c) prodotti finanziari assicurativi; nonché una breve descrizione dei prodotti finanziari/servizi forniti dalla Banca.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. A tal fine la Banca mette a disposizione della Clientela la relativa documentazione d'offerta prima di concludere un'operazione.

RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- ◆ la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- ◆ la liquidità;
- ◆ la divisa in cui è denominato;
- ◆ il grado di complessità dello strumento finanziario;
- ◆ gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate che constano di una parte derivativa e con riguardo ai prodotti finanziari assicurativi.

LA VARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi



(diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso).

RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

RISCHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE E/O DEL BAIL-IN

Nell'ambito del rischio emittente concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, acquistati sia nell'ambito del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e sia nell'ambito del contratto di gestione di portafogli, l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto *bail-in* (salvataggio interno) introdotto dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (Direttiva Europea 2014/59/UE "Banking Resolution and Recovery Directive", cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015).

In base a tale Direttiva, tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state in particolare previste misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri strumenti di capitale (tra cui rientrano le obbligazioni subordinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il *bail-in* consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il *bail-in* si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al *bail-in* è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie



imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro.

L'investitore che sottoscrive o acquista i sopra citati strumenti finanziari emessi da banche, da società capogruppo di gruppi bancari, da società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale o da imprese di investimento deve pertanto considerare che il proprio investimento è esposto ai rischi indicati, anche se ha acquistato gli strumenti finanziari anteriormente alla data di entrata in vigore delle misure di riduzione o conversione dei titoli di capitale ovvero del *bail – in* (1° gennaio 2016).

Si riporta di seguito il dettaglio dei principali strumenti coinvolti ed esclusi dal bail-in.

Strumenti coinvolti ed esclusi dal Bail-in	
Strumenti coinvolti	<ul style="list-style-type: none">◆ Azioni e quote di capitale in banche e imprese di investimento◆ Warrant◆ Obbligazioni bancarie e di imprese di investimento◆ Titoli subordinati◆ Pronti contro Termine◆ Certificati di deposito al portatore◆ Depositi non protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi superiori a 100.000 euro)◆ Contratti derivati
Strumenti esclusi	<ul style="list-style-type: none">◆ Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi fino a 100.000 euro)◆ Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti◆ Passività derivanti dalla detenzione di beni della Clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito◆ Passività interbancarie (a esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni◆ Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni◆ Debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purchè privilegiati dalla normativa fallimentare
Esclusioni eccezionali	<ul style="list-style-type: none">◆ Attività che, incluse nel bail-in, minerebbero la stabilità del sistema finanziario/economico (posizioni attive di grosse autorità/società influenti a livello nazionale)◆ Attività complesse che, se utilizzate nella pratica di bail-in, allungherebbero i tempi di esecuzione◆ Attività che, incluse nel bail-in, distruggerebbero valore, con conseguenze peggiorative anche per gli altri creditori.



RISCHIO INTERESSE

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

LA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento, Società d'investimento a capitale variabile – SICAV, società d'investimento a capitale fisso – SICAF). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

LA LIQUIDITA'

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Alcune tipologie di strumenti finanziari sono liquide non in quanto sussista un mercato secondario, ma per il fatto che il soggetto che li gestisce o che si pone come controparte del cliente al momento della liquidazione assume specifici obblighi contrattuali a riacquistare il prodotto o a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate (ad es. fondi comuni di investimento aperti,



obbligazioni per le quali l'emittente assume l'obbligo di riacquistarle dal cliente a condizioni predefinite).

Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di prodotti *illiquidi* e l'effettuazione di operazioni al di fuori dei mercati può comportare l'assunzione di rischi più elevati per l'investitore tenuto conto della difficoltà di liquidare in tempi ragionevoli e/o della possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.

LA DIVISA IN CUI E' DENOMINATO

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento in quanto l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento e comportare anche perdite significative del capitale investito. Ciò vale in particolare per valute dei c.d. paesi emergenti, tipicamente più volatili.

GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

DENARO E VALORI DEPOSITATI

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Si veda in proposito quanto riportato nel par. A.6.

COMMISSIONI E ALTRI ONERI

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo alle commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti relativi ai servizi di investimento o nel materiale informativo del prodotto finanziario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.



SISTEMI ELETTRONICI A SUPPORTO DELLA NEGOZIAZIONE

I sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

AUMENTI DI CAPITALE CD. IPERDILUITIVI

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016, sono detti iperdiluitivi gli aumenti di capitale con diritto d'opzione caratterizzati dall'emissione di un numero di azioni molto elevato rispetto al numero di azioni in circolazione a un prezzo fortemente scontato rispetto a quello di mercato. Gli investitori che abbiano acquistato diritti d'opzione sulle azioni rivenienti da un aumento di capitale iperdiluitivo di emittenti con azioni quotate in Italia possono esercitare tali diritti di opzione e ricevere la consegna delle nuove azioni prima della fine dell'aumento di capitale. La consegna delle nuove azioni prima della fine dell'aumento di capitale può tuttavia fare perdere all'investitore il diritto alla revoca previsto nell'art. 95-bis comma 2, del Testo Unico della Finanza. Per evitare che l'investitore perda inconsapevolmente il diritto di revoca, la Banca effettua la consegna delle nuove azioni alla fine dell'aumento di capitale, salva espressa richiesta dell'investitore di fruire della consegna anticipata.

RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Gli strumenti derivati sono tipicamente soggetti a notevoli oscillazioni di prezzo e valore; pertanto la negoziazione di derivati comporta l'assunzione di rischi, anche significativi, e il conseguimento di risultati economici anche negativi, preventivamente non quantificabili, non sussistendo tra l'altro, alcuna garanzia di risultati positivi attesi.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

FUTURES

L'EFFETTO LEVA

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato



siano a favore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

ORDINI E STRATEGIE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

ACQUISTO DI UNA OPZIONE

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può, per le opzioni di tipo "europeo", mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

VENDITA DI UNA OPZIONE

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.



L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

ALTRI FATTORI DI RISCHIO COMUNI A FUTURES E OPZIONI

TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il Contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house*⁵ al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DEGLI SCAMBI E DELLA RELAZIONE TRA I PREZZI

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

RISCHIO DI CAMBIO

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DA SEDI DI NEGOZIAZIONE

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da sedi di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione) previo consenso del cliente.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore per la negoziazione dei derivati OTC potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori da sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare o trasferire una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. EMIR) e del Regolamento Delegato della Commissione (EU) n. 2016/2251, la conclusione di contratti derivati OTC può comportare l'obbligo in capo al Cliente di assoggettare a *clearing* i contratti derivati conclusi nonché di costituire, in relazione ai derivati OTC conclusi e non soggetti a *clearing*, il margine

5) Organismo che gestisce le operazioni di compensazione in un mercato regolamentato riducendo il rischio di inadempimento delle transazioni. Chi partecipa ad un mercato regolamentato paga una quota di iscrizione e in cambio ottiene l'associazione ad una camera di compensazione (c.d. *clearing house*) che garantisce sempre la solvibilità della controparte.



di variazione (*variation margin*) e il margine iniziale (*initial margin*) a favore delle controparti del Cliente.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni il Cliente deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Le parti possono liberamente stabilire le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati OTC.

GLI SWAPS

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di Contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al Contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del Contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il Contratto. Prima di sottoscrivere un Contratto, il Cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal Contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il Contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il Contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del Contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

I FORWARDS E LE OPZIONI OTC

I contratti *forward* e di opzione negoziati fuori dai mercati regolamentati presentano sostanzialmente i medesimi rischi di quelli descritti nella sezione dei Contratti a Termine (pag. 16 e ss) e delle Opzioni (pag 23), rispettivamente. Inoltre, dal momento in cui detti strumenti non hanno un contenuto standardizzato e sono negoziati fuori dai mercati regolamentati essi si caratterizzano per essere strumenti illiquidi e non idonei alla circolazione.

STRATEGIE DI INVESTIMENTO O COPERTURA MEDIANTE DERIVATI OTC

Attraverso la conclusione di derivati OTC possono essere perseguite particolari strategie di investimento o copertura. Una strategia di investimento o copertura può essere realizzata mediante la conclusione di molteplici operazioni in derivati OTC tra di esse collegate (es. opzioni con differenti date di esercizio e *swaps*). La molteplicità di operazioni in derivati OTC, da interpretarsi unitariamente nel contesto di un'unica strategia di investimento o copertura, rende le strategie di investimento particolarmente complesse da comprendere e, a seconda dei casi, maggiormente rischiose e difficili da valorizzare e smobilizzare.



RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO

I prodotti assicurativi a contenuto finanziario sono il risultato di due componenti distinte: assicurativa e finanziaria. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal Codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinata ad opzioni, fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti sezioni, ove applicabili.

La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischiosità che impongono al Cliente di comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario che intende sottoscrivere.

Ulteriori elementi che devono essere tenuti in considerazione sono gli aspetti legati alla possibile scarsa liquidabilità dell'investimento, agli eventuali costi per la sottoscrizione del prodotto ovvero a penali esistenti per il riscatto anticipato.

Si sottolinea che la distribuzione al pubblico di tali prodotti è soggetta alla preventiva consegna del del *Key Information Document* (cd. KID) nel quale sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. Sarà cura del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nella citata documentazione.

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La rischiosità di una linea di gestione dipende:

- ◆ **dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria:** le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Per una valutazione del rischio di investimento in strumenti finanziari si veda quanto riportato nella sezione "Rischi generali legati agli investimenti in strumenti finanziari". Nello specifico si evidenzia che, nel caso in cui la linea di gestione sottoscritta preveda la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da banche, l'investitore dovrà tenere conto, ai fini



della valutazione della rischiosità della linea di gestione, dell'impatto del cosiddetto *bail in* sul rischio emittente (si veda in proposito quanto riportato nella sezione E.1.1);

- ◆ **dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.** La leva finanziaria misura di quante volte può essere incrementato il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione pertanto l'investitore, prima di considerare una leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
 - a. indicare nel Contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
 - b. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
 - c. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

Per "leva finanziaria" si intende il rapporto fra il controvalore di mercato dell'esposizione netta in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato alla Banca ed oggetto del Servizio di Gestione, calcolato secondo i criteri previsti per il rendiconto di cui all'art. 13; al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse.

La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o maggiore all'unità. Il Cliente si dichiara pienamente consapevole che l'utilizzo della leva finanziaria in misura superiore all'unità comporta un aumento della rischiosità della gestione patrimoniale e può provocare, in caso di risultati negativi di gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e pertanto il Cliente può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.

Per quanto concerne la misura massima della leva finanziaria che la Banca può utilizzare, le caratteristiche della gestione prevedono, se la Banca sia autorizzata a fare uso della leva finanziaria, e la misura massima utilizzabile e il limite massimo di perdite pari al 30% del valore del portafoglio calcolato ad inizio anno al raggiungimento delle quali la Banca è tenuta a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno.

G. INFORMATIVA SU COSTI, ONERI E INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Ove richiesto dalla normativa e secondo quanto concordato contrattualmente, la Banca fornisce in tempo utile al Cliente una comunicazione completa dei costi e oneri relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o accessorio fornito, ivi compresi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca in relazione al servizio prestato nonché l'effetto complessivo dei costi sul controvalore dell'operazione. Tale comunicazione sarà fornita al Cliente prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio fornito.



Ove richiesto dalla normativa e ove esistente un rapporto continuativo con il Cliente, la Banca, con periodicità annuale, invia al Cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

H. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca è tenuta ad adottare ogni misura idonea per identificare, prevenire e gestire correttamente i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e i suoi clienti o tra due o più clienti nel corso della prestazione di servizi da parte di Mediobanca.

Di seguito si riporta una sintesi della "Politica di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività bancarie e di investimento, di servizi accessori e di attività di natura creditizia e di raccolta" adottata dalla Banca (la "Politica"). **Ogniqualvolta il Cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse saranno forniti dalla Banca su supporto duraturo.**

La Politica descrive le modalità di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, anche potenziali, che, incidendo sulla capacità di Mediobanca di agire in modo indipendente, potrebbero danneggiare gli interessi di uno o più clienti della Banca.

La corretta e tempestiva identificazione e gestione dei conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi è, oltre che necessaria in adempimento delle richiamate disposizioni di legge, di fondamentale importanza per la tutela degli interessi dei clienti e per la salvaguardia del profilo reputazionale della Banca.

La Politica prende in considerazione tutti i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse. Ai fini della rilevazione di potenziali conflitti di Mediobanca, vengono considerate anche le filiali estere e le società controllate, con riferimento ai servizi di investimento e accessori e alle attività creditizie e di raccolta prestate dal Gruppo.

Conflitto di interesse

Costituisce conflitto di interesse la situazione in cui la Banca, nel prestare un servizio di investimento o accessorio, nonché attività creditizia o di raccolta, possa nuocere agli interessi di un cliente a favore di un interesse proprio o di un altro cliente.

I conflitti possono essere distinti in "conflitti interni", ovvero situazioni in cui la Banca potrebbe danneggiare gli interessi di un cliente a vantaggio di un interesse proprio, o "conflitti esterni", ossia situazioni in cui la Banca potrebbe danneggiare gli interessi di un cliente a vantaggio di quelli di un altro cliente.

In particolare, rientrano tra le situazioni di conflitto i casi in cui, a seguito della prestazione di un servizio, la Banca:

- ◆ possa realizzare un profitto finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- ◆ sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;



- ◆ abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- ◆ svolga la medesima attività del cliente;
- ◆ riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Nel corso della prestazione del servizio al cliente, Mediobanca, nei limiti della normativa applicabile, potrebbe pagare o ricevere onorari, commissioni, retrocessioni o altri benefici non monetari o inducements a o da parte di parti terze (comprese società del Gruppo Mediobanca).

Mediobanca fornisce un'ampia gamma di servizi di investimento, accessori e bancari a un vasto numero di clienti. Pertanto, Mediobanca potrebbe detenere interessi, rapporti e accordi di importanza rilevante con riferimento a una operazione effettuata con o per conto di un cliente (o con riferimento allo strumento finanziario o altro investimento oggetto dell'operazione) o che potrebbe dare luogo a un conflitto di interesse.

Di seguito sono riportate, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di interessi, rapporti o accordi che Mediobanca potrebbe avere con riferimento alla fornitura di un servizio, allo svolgimento di un'operazione o a uno strumento finanziario oggetto di un'operazione:

- ◆ Mediobanca potrebbe collocare presso i propri clienti e considerare, nell'ambito dei servizi di consulenza e gestione dei portafogli della propria Clientela, strumenti finanziari:
 - a) emessi da Mediobanca o da società del Gruppo Mediobanca;
 - b) emessi da società i) con cui Mediobanca ha rapporti rilevanti (es. rapporti partecipativi o tra parti correlate) o ii) alle quali Mediobanca presta servizi di investment banking (compreso il servizio di lending), inclusi i casi in cui i proventi delle offerte degli strumenti sono utilizzati per rimborsare finanziamenti di Mediobanca o di società del Gruppo Mediobanca;
- ◆ Mediobanca potrebbe strutturare per un'emittente il riacquisto di strumenti finanziari detenuti anche da Mediobanca o da società del Gruppo Mediobanca;
- ◆ nell'ambito di operazioni di acquisizione, Mediobanca potrebbe svolgere il ruolo di advisor di uno dei potenziali acquirenti e il ruolo di finanziatore di altri potenziali acquirenti;
- ◆ Mediobanca potrebbe produrre ricerche aventi ad oggetto società cui Mediobanca presta servizi di investment banking;
- ◆ Mediobanca potrebbe svolgere per i clienti il servizio di negoziazione su strumenti finanziari sui quali Mediobanca svolge ruolo di market maker/liquidity provider.

Modello di gestione dei conflitti di interesse

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in tema di gestione dei conflitti di interesse, la Banca:

- ◆ ha adottato processi e strumenti che consentano una tempestiva individuazione dei conflitti di interesse;



- ◆ ha implementato Presidi Standard⁶ che permettano di eliminare o mitigare il rischio di danneggiare gli interessi dei propri clienti;
- ◆ può individuare, in relazione ai singoli conflitti analizzati, specifici Presidi Aggiuntivi⁷ ad integrazione dei Presidi Standard;
- ◆ garantisce una rapida gestione delle casistiche di conflitto individuate;
- ◆ fornisce, se necessario, disclosure ai clienti relativamente ai conflitti presenti nei servizi offerti. A questo proposito MiFID II prevede che la disclosure sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. In tale contesto la Funzione Compliance tuttavia individua, ex ante ovvero attraverso un'analisi caso per caso, le circostanze in cui si ritiene comunque opportuno fornire informativa alla propria Clientela, non come misura estrema in caso di conflitti non adeguatamente gestiti, ma al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del rapporto con la Clientela stessa, anche quando i conflitti sono ritenuti adeguatamente gestiti;
- ◆ archivia e conserva le casistiche di conflitto gestite, mantenendo evidenza degli eventuali Presidi attivati⁸.

Mediobanca aggiorna con cadenza almeno annuale la Politica sui conflitti di interesse e assicura che tutto il proprio personale sia a conoscenza delle misure descritte nella politica e le applichi correttamente.

I. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La presente sezione rappresenta una sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Mediobanca, che viene consegnata ai clienti in sede di apertura del rapporto ed alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti sulla tematica in oggetto. La disciplina della Best Execution contenuta all'interno della normativa comunitaria in materia di servizi di investimento - MiFID II - pone in capo alle imprese d'investimento l'obbligo di intraprendere, nell'esecuzione degli ordini della Clientela, tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile, tenendo in considerazione una serie specifica di fattori.

Tale disciplina si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o meno, a prescindere dal luogo di negoziazione stesso.

La Banca, al fine di adempiere all'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti, considera, salvo diversa indicazione da parte del cliente, quale fattore determinante per i clienti al dettaglio il corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi di esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine stesso.

6) Misure organizzative e procedure standard per gestire al meglio i conflitti di interesse (attuali e potenziali) al fine di minimizzare il rischio che gli stessi possano danneggiare gli interessi dei clienti.

7) Ulteriori Presidi da attuare nel caso in cui i Presidi Standard implementati dalla Banca non si rivelassero sufficienti a tutelare adeguatamente gli interessi dei clienti.

8) In particolare, Mediobanca aggiorna un Registro conflitti di interesse nel quale sono annotate, in relazione ai servizi/ attività prestati, le situazioni di conflitto di interesse gestite dalla Funzione Compliance ed i Presidi, anche Aggiuntivi, adottati dalla Banca.



Per quanto concerne, invece, la propria Clientela professionale, la Banca ritiene che in talune circostanze e per alcuni clienti, ordini, strumenti finanziari o mercati, fattori di esecuzione ulteriori rispetto al prezzo, quali la rapidità o la probabilità di esecuzione, possano condurre a un migliore risultato per il cliente stesso. La Banca adotta pertanto d'ufficio per i propri clienti professionali, salvo diversa richiesta specifica, una strategia di esecuzione che attribuisce maggior importanza relativa anche a fattori di esecuzione ulteriori rispetto al prezzo.

In conformità alla normativa MiFID II, ogni qualvolta il cliente conferisca istruzioni specifiche, la Banca rispetta nell'esecuzione dell'ordine medesimo tali istruzioni (a meno di conflitto con la normativa locale applicabile all'ordine), garantendo così che la volontà del cliente prevalga sulle disposizioni della propria strategia.

In ogni caso, l'esecuzione di un ordine dietro istruzione specifica del cliente su una parte o aspetto dell'ordine non fa venir meno gli obblighi di best execution della Banca con riguardo ad ogni altra parte o aspetto dell'ordine non coperte dall'istruzione specifica.

La Banca controlla in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione, delle misure di esecuzione implementate e della qualità dell'esecuzione garantita dalle sedi di esecuzione e dagli intermediari negoziatori identificati, ponendo tempestivamente rimedio alle eventuali carenze rilevate.

In relazione agli ordini ricevuti dalla Clientela su strumenti di tipo azionario ed ETP, la Banca si avvale di modelli di best execution dinamica messi a disposizione dai broker attraverso cui esegue gli ordini. Tali modelli prevedono l'accesso ad una moltitudine di sedi di esecuzione, elencate nella della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.

In relazione agli ordini ricevuti dalla Clientela su strumenti di tipo obbligazionario, la Banca adotta un modello di best execution dinamica, che prevede l'accesso ad una moltitudine di sedi di esecuzione, preventivamente selezionate ed approvate dalla Banca e inserite all'interno della Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.

Per le negoziazioni basate su ordini di strumenti del comparto obbligazionario ammessi alle negoziazioni su Mercati Regolamentati, MTF o OTF, è stato osservato che i mercati regolamentati nazionali ed i sistemi multilaterali di negoziazione direttamente accessibili dalla Banca sono in grado di offrire condizioni di negoziazione competitive e livelli elevati di liquidità, garantendo la copertura della gamma prevalente di strumenti attualmente e storicamente negoziati dalla sua base di clienti.

Con riferimento ai suddetti ordini, la Banca può tuttavia fornire, su specifica istruzione del cliente o se l'ordine supera una soglia quantitativa prefissata con il cliente stesso, la possibilità di eseguire gli ordini tramite un workflow di RFQ con controparti/market maker specifici, su MTF o OTC.

Per gli ordini su strumenti obbligazionari ammessi a negoziazione in sedi di negoziazione a cui la Banca non accede direttamente, il trading desk può:

- ◆ trasmettere l'ordine per l'esecuzione a un broker che abbia accesso alle sedi di negoziazione pertinenti;
- ◆ eseguire le operazioni negoziando gli ordini con altre controparti/market maker;

Per quanto concerne, invece, gli strumenti finanziari derivati su strumenti di capitale (opzioni e future) gli ordini vengono trasmessi ai broker autorizzati. Per i derivati quotati in sedi di negoziazione a cui Mediobanca accede direttamente, Mediobanca si riserva di eseguire l'ordine direttamente.



MEDIOBANCA

Per quanto riguarda gli ordini su valute (Forex Forward), la Banca esegue gli ordini agendo in contropartita diretta col cliente.



MEDIOBANCA

Attestazione di consegna del documento informativo

(da conservarsi a cura dell'Intermediario)

Si attesta di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della documentazione contrattuale relativa ai prodotti e ai servizi offerti della Banca, copia del presente Documento Informativo.

Luogo e data _____

Firma leggibile del/i cliente/i, potenziale/i cliente/i
